

ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

La USB P.I., con sede a Roma, Via dell'Aeroporto 129, in persona del suo legale Rappresentante pro-tempore, Daniela MENCARELLI, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Domenico Naso, in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b.

PREMESSO CHE

1. Con Circolare n. 72717 del 29.02.2016, avente ad oggetto il *"monitoraggio della decurtazione dell'indennità penitenziaria in caso di assenza per malattia del personale Comparto Ministeri"*, il Ministero della Giustizia, D.A.P., Direzione Generale del Personale e delle Risorse, invitava gli organismi in indirizzo (Provveditorati, Direttori degli Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna, Direttori delle Scuole, etc.) a dare applicazione alle direttive formulate dai Servizi Ispettivi del Ministero dell'Economia e Finanza, confermati nel merito dall'A.R.A.N. all'uopo interpellata, secondo cui, stante il dettato dell'art. 71 del D.L. 112/2008, l'indennità penitenziaria, rientrando nell'alveo della indennità di amministrazione e rivestendo natura di retribuzione accessoria, non è dovuta al dipendente in caso di assenza per malattia per i primi dieci giorni;
2. Il Ministero della Giustizia, con la citata circolare, riteneva quindi *"doveroso evidenziare che per i primi 10 giorni di assenza per malattia è prevista la sola corresponsione del trattamento economico fondamentale"*;
3. Con Nota Ministeriale GDAP-0072717 del 29.02.2016, avente ad oggetto il *"monitoraggio decurtazione dell'indennità penitenziaria in caso di assenza per malattia del personale del Comparto Ministeri"*, la medesima Direzione invitava le Direzioni degli Istituti, degli UEPE, delle Scuole di Formazione e Aggiornamento, a trasmettere ai Provveditorati un accertamento documentato delle giornate di malattia e visite specialistiche del personale del Comparto Ministeri, effettuate nel periodo luglio 2008 – luglio 2015.
4. Come si evince dal corpo della Nota *de qua*, la citata attività ricognitiva ha lo scopo di recuperare, in presenza di malattia fruita, e mediante decurtazione dello stipendio, le somme asseritamente corrisposte in esubero.

RILEVATO CHE

1. **L'indennità penitenziaria** (ora: assegno di servizio penitenziario) fa parte del trattamento fondamentale. Talché essa non ricade nella fattispecie di cui all'art. 71, comma 1, del DL n. 112/2008 e **non può essere decurtata nei primi dieci giorni di assenza per malattia del dipendente;**
2. Invero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 436 del 27.10.1987 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia) *"A decorrere dal 1 novembre 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, relativa all'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, è sostituita dalla annessa tabella B. **Le misure dell'indennità di servizio penitenziario indicate nella predetta tabella B sono interamente pensionabili e vanno corrisposte anche con la tredicesima mensilità**".* L'importo dell'indennità in parola è peraltro assoggettato alle stesse ritenute previdenziali dello stipendio. Va da sé, quindi, che le caratteristiche previste dalla citata legge non possono non condurre a ritenere l'indennità in esame quale trattamento fondamentale;
3. Non è assolutamente dirimente, né cogente, la collocazione dell'indennità di servizio penitenziario nell'art. 34 del CCNL Comparto Ministeri del 1995, rubricato "Disciplina della retribuzione accessoria": tale inclusione non ne determina la natura giuridica. Tanto è vero che lo stesso comma 6 del citato articolo della normativa pattizia prevede, per l'indennità in parola, che essa sia corrisposta per 13 mensilità e la sua utilità ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza (*"l'indennità di servizio penitenziario [...] continua ad essere corrisposta per tredici mensilità e ad essere utile agli effetti del calcolo del trattamento di quiescenza"*); tali caratteristiche dell'indennità in parola devono indurre a far ritenere la stessa quale retribuzione fondamentale, non accessoria. Come tale, essa non può ricadere nella decurtazione di cui all'art. 71, comma 1, del DL n. 112/2008, per i primi 10 giorni di assenza per malattia.

RITENUTO CHE

1. Non è certamente concesso alla normativa pattizia derogare alla legge. Talché, la collocazione dell'indennità di servizio penitenziario nell'art. 34 del CCNL Comparto Ministeri, rubricato "Disciplina della retribuzione accessoria", non può in alcun modo essere sovraordinato a quanto disposto dal citato art. 1 della legge n. 436 del 27.10.1987, circa le caratteristiche dell'indennità penitenziaria – la quale è interamente pensionabile e va corrisposta anche con la tredicesima mensilità – che ne fanno, a tutti gli effetti, una componente del trattamento fondamentale;
2. Inoltre, in sede di conversione del citato decreto legge, all'art. 71 del DL n. 112/2008 è stato aggiunto il comma 1 bis (così come modificato poi dal DL n. 78 del 2009), il quale prevede, per il personale del comparto sicurezza e difesa, che *"gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale"*;
3. È indubbio che i descritti tratti dell'indennità in parola conducono univocamente a ritenerla assimilabile alla struttura retributiva fondamentale: il suo carattere pensionabile, il non essere legata alla presenza e la modalità di pagamento per 13 mensilità le attribuiscono natura giuridica di retribuzione fondamentale;
4. **Sarebbe quindi illegittima qualsiasi decurtazione della stessa che venisse operata nei primi 10 giorni di assenza per malattia del dipendente, atteso che, come noto, la legge prevede che *"nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale"*;**
5. L'indennità penitenziaria ha quindi caratteristiche di trattamento non accessorio e di retribuzione fondamentale, così come già chiarito dalla lettera dell'Aran n. 2349 del 26.6.1995. L'Aran, in tale nota, ha ben evidenziato che il carattere di pensionabilità e le modalità di pagamento dell'indennità in parola, sono tali da renderla struttura assimilabile alla retribuzione fondamentale;

6. A conferma di ciò, l'Amministrazione della Giustizia ha sempre corrisposto, finora, ai propri dipendenti, l'indennità penitenziaria, senza operare alcuna illegittima decurtazione per i primi dieci giorni di assenza per malattia;
7. Tale corretta condotta è l'unica che percorre i binari del diritto.

Tanto premesso, rilevato e ritenuto

INVITA E DIFFIDA

Il Ministero della Giustizia, in persona del ministro pro-tempore, con sede a Roma, Largo Arenula n. 74 e il **Dipartimento Amministrazione Penitenziaria**, in persona del Capo Dipartimento, con sede a Roma, Largo Luigi Daga, 2, ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento di recupero delle somme corrisposte ai dipendenti, a titolo di indennità di servizio penitenziario, nei primi dieci giorni di assenza per malattia.

Con espresso avvertimento che, ove non deste seguito alla presente diffida, verranno avviate, in ogni sede, tutte le più opportune azioni, anche in via d'urgenza, a tutela dei diritti degli interessati.

Roma, 05.05.2016

USB P.I.

(Daniela MENCARELLI)

